

Direzione Affari Legali e Legislazione d'Impresa

- Area Legislativa -

TAVOLA DI RAFFRONTO COORDINATA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE:

**DALL'ORDINANZA REGIONALE N. 620,
DALL'ORDINANZA REGIONALE N. 624,
DALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 26 OTTOBRE
E
DAL DPCM 24 OTTOBRE**

Vers. 28.10.2020

<p align="center"><u>DISPOSIZIONI REGIONALI</u></p> <p>Ordinanza Presidente Regione Lombardia n. 620</p> <p>Ordinanza Presidente Regione Lombardia n. 624 (efficace fino al 13 novembre 2020)</p>	<p align="center"><u>DISPOSIZIONI STATALI</u></p> <p align="center">DPCM 24 OTTOBRE</p> <p align="center">(efficace fino al 24 novembre 2020)</p> <p align="center">ORDINANZA MINISTERO SALUTE DI INTESA CON IL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA DEL 26 OTTOBRE</p> <p align="center">(efficace fino al 13 novembre 2020)</p>
<p align="center">LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO</p>	
	<p>Su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute.</p> <p>È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.</p> <p>L'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del giorno successivo incombe sull'interessato e potrà essere assolto producendo apposita autodichiarazione. (Ordinanza Ministero Salute 26 ottobre 2020)</p>

GESTORI ED ORGANIZZATORI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime attività al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti e degli utenti della limitazione agli spostamenti in orario notturno di cui all'Ordinanza del Ministero della salute del 26 ottobre 2020. (Ordinanza n. 624)

Le attività economiche, produttive e ricreative indicate al paragrafo 1.4 dell'Ordinanza n. 620 si svolgono compatibilmente con le misure restrittive di cui ai provvedimenti statali citati in premessa (con particolare riguardo al DPCM 24 ottobre 2020 e all'Ordinanza Ministro della Salute del 16 agosto 2020) e di cui alla Ordinanza 624. (Ordinanza n. 624)

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI

È disposta **la chiusura** delle grandi strutture di vendita¹ nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali², nelle giornate di **sabato e domenica**.

La chiusura **non si applica** alla vendita di:

- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale,
- prodotti per l'igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori;
- giornali, riviste e periodici.

Non si applica, altresì:

- alle farmacie,
- alle parafarmacie,
- alle tabaccherie,
- alle rivendite di monopoli.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, **si applicano** le misure limitative e le Linee guida per esse previste dal DPCM 24 ottobre 2020 e dalla Ordinanza n. 624; le restanti attività ivi presenti (a titolo esemplificativo, parrucchieri, estetisti,

<p>altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida per esse previste. (Ordinanza n. 624)</p> <p style="text-align: center;">*** **</p> <p>¹ Sono <i>grandi strutture di vendita</i> gli esercizi aventi superficie superiore 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Sono <i>medie strutture di vendita</i> gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.</p> <p>² Per <i>centro commerciale</i> si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.</p> <p>Nota: con l'ordinanza n. 624 vengono ora consentite, all'interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei giorni di sabato e domenica, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vendita di giornali, riviste e periodici; - l'apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'applicazione, tuttavia, delle limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020 e dall'ordinanza n. 624 e delle relative Linee guida (sulla possibilità per le attività di somministrazione di poter tenere aperto il sabato e la domenica nel caso in cui fossero ubicate nelle GSV si era già espressa positivamente Regione Lombardia con apposita FAQ); - l'apertura delle restanti attività ivi presenti (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) nel rispetto delle Linee guida. 	
ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO	
<p>Gli esercizi commerciali al dettaglio devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p> <p>Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da</p>	<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. (DPCM 24 ottobre 2020)</p> <p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla</p>

<p>evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.</p> <p>In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio. (Ordinanza n. 624)</p>	<p>distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>
<p>SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – ASPORTO E CONSEGNA AL DOMICILIO</p>	
<p>Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) si attengono alle disposizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020.</p> <p>Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all'interno dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. (Ordinanza n. 624)</p> <p>Nota: con riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'ordinanza n. 624 rinvia alle disposizioni del DPCM 24 ottobre (es. orari di attività, modalità di consumazione al tavolo). Relativamente ai mercati agroalimentari all'ingrosso, sempre l'ordinanza stabilisce, rispetto a quella precedente, che anche gli esercizi di somministrazione ivi presenti restano</p>	<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. (DPCM 24 ottobre 2020)</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>

<p>comunque aperti, fermo il rispetto della distanza di almeno un metro.</p>	
<p>Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. (Ordinanza n. 624)</p> <p>Gli esercizi di somministrazione devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. (Ordinanza n. 624)</p> <p>Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. (Ordinanza n. 624)</p>	<p>Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. (DPCM 24 ottobre 2020)</p> <p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>
<p>Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all'interno dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. (Ordinanza n. 624)</p>	
	<p>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni previsti dal DPCM. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

Sono confermate le disposizioni:

- sulla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro in cui è prevista anche la forte raccomandazione alla rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso;
- sulla forte raccomandazione alla rilevazione della temperatura corporea nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia.

La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è, invece, obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

(Ordinanza n. 620, come richiamata dall'ordinanza n. 624)

Nota: si rammenta che in passato era previsto l'obbligo di rilevazione della temperatura dei clienti solo in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO – SLOT MACHINES

Resta **sospeso** il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

(Ordinanza n. 624)

Sono **sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

(DPCM 24 ottobre 2020)

SALE TEATRALI – SALE DA CONCERTO – SALE CINEMATOGRAFICHE

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto.

(DPCM 24 ottobre 2020)

PALESTRE – PISCINE - CENTRI NATATORI - CENTRI BENESSERE - CENTRI TERMALI – CENTRI CULTURALI – CENTRI SOCIALI – CENTRI RICREATIVI	
	<p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.</p> <p>Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO	
	<p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>
CONSUMO DI CIBI E BEVANDE SU AREE APERTE AL PUBBLICO	
	<p>Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>
	<p>È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico. (Ordinanza Ministero Salute 26 ottobre 2020)</p>
SAGRE E FIERE	
	<p>Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>

ATTIVITA' CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE	
	<p>Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>
RIUNIONI	
	<p>Nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>
FESTE	
	<p>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. (DPCM 24 ottobre 2020)</p> <p>Nota: Nel precedente DPCM le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose erano consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p>
ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE	
	<p>È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al decreto. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. (DPCM 24 ottobre 2020)</p>

ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle misure. (Ordinanza n. 624)	Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. (DPCM 24 ottobre)
---	---

È **IMPORTANTE** evidenziare che Regione Lombardia sul proprio sito internet con un aggiornamento datato 27 ottobre 2020 ha specificato **che ad integrazione del DPCM**, in Lombardia, in base alla ordinanza n. 624, rimangono in vigore fino al 13 novembre prossimo alcune disposizioni, tra cui le principali sono:

- **LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO**
- **LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA CON ESCLUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE**
- **MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI**
- **MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO**
- **ACCESSO ALLE RSA**
- **DIDATTICA A DISTANZA**
- **SLOT MACHINES**

Sempre l’ordinanza n. 624 precisa che **resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla stessa ordinanza, quanto previsto dal DPCM 24 ottobre e dalle Ordinanze del Ministro della Salute.**

Per gli aspetti non trattati nella tavola di coordinamento si rinvia al testo dell’ordinanza n. 624, dell’ordinanza n. 620, del DPCM 24 ottobre 2020 e dell’ordinanza del Ministero della salute del 26 ottobre 2020.